

Verbale assemblea Straordinaria dell'Associazione IncontroCanto

In data 19/10/21 alle ore 22.45 si riunisce in assemblea straordinaria l'Associazione IncontroCanto, sono presenti il Presidente Marco Annoni, il Vicepresidente Sabrina Zabeo, i consiglieri Titta Crosetto, Pierre Giacomelli, Barbara Marengo per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione nuovo Statuto dopo adeguamento alla nuova normativa del Terzo Settore

Il Presidente Marco Annoni dichiara aperta la seduta alle ore 22.45, constata che sono presenti n.44 soci, deleghe n.5. Essendo presenti, fra associati presenti e deleghe n 44 associati su 51 iscritti l'Assemblea può essere validamente costituita. (SI ALLEGA ELENCO).

Il vice Presidente Sabrina Zabeo prende la parola ricordando a tutti gli associati che nell'assemblea ordinaria del 07/09/21 si era proceduto alla lettura del nuovo Statuto per adeguarsi alla nuova normativa del Terzo Settore. Dopo la lettura, la discussione e apportate le dovute modifiche che erano state evidenziate in sede di assemblea da alcuni associati, si decide all'unanimità di approvare il nuovo Statuto nell'assemblea straordinaria.

Il Presidente Marco Annoni prende la parola e chiede agli associati di procedere alla votazione così suddivisa :

Astenuti Duchemino

Contrari Nessuno

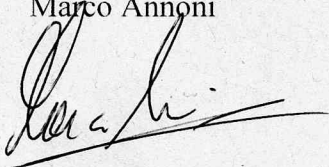
A favore 43 Associati

Il nuovo statuto viene approvato.

Essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente chiude l'assemblea alle ore 23.00 dello stesso giorno.

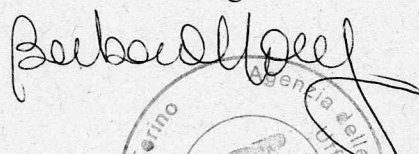
Il Presidente

Marco Annoni



Il Segretario

Barbara Marengo



19 0 NOV. 2021



Associazione IncontroCanto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INCONTROCANTO

Art. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (di seguito indicato come Codice del Terzo Settore"), e nel rispetto delle norme del codice civile, l'Associazione denominata "INCONTROCANTO - APS" di seguito Associazione. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS l'acronimo APS o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione e indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione non è riconosciuta, è apolitica, acconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

L'Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente. Il trasferimento della sede legale deve comunicarsi agli enti competenti entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomini e donne, a beneficio dei propri associati, di loro familiari e di terzi mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale della seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. i) del Codice del Terzo Settore: *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*

L'Associazione promuove, in spirito di amicizia e di collaborazione tra gli associati lo studio, l'esecuzione e la divulgazione della musica corale sotto ogni forma, secondo i modi previsti dal Regolamento attuativo del presente Statuto.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- a) dar vita ad un coro costituito da propri associati;
- b) organizzare incontri, convegni, seminari, concerti, attività corsuali periodiche e permanenti di alfabetizzazione, aggiornamento e qualificazione per coristi, maestri di coro;

ASSOCIAZIONE INCONTROCANTO

co MARCO ANNONI - CORSO RE UMBERTO 97 • TORINO • 10128
CF: 97611320017 • PHONE: +39 335 7669706 • contatti@incontroCanto.net

c) ampliare la conoscenza della cultura musicale e corale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di interscambi tra le diverse realtà in Italia e all'estero

L'Associazione si avvarrà dell'opera di un Direttore Artistico.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi della collaborazione, del patrocinio e dell'affiliazione con analoghe associazioni italiane ed estere e richiedere la collaborazione di professionisti ed esperti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti e di strumenti e materiali idonei (in affitto, in uso o in proprietà), potrà:

- organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto anche a livello nazionale e internazionale;
- organizzare e promuovere attività culturali, ricreative e sociali;
- organizzare serate musicali, incontri, ritrovi e feste fra Associati o altri soggetti che partecipano alle predette attività;
- organizzare incontri e vacanze studio in Italia ed all'estero ed ogni attività adatta ad approfondire lo scambio di esperienze, risultati studi e ricerche;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- realizzare incisioni audio, audiovisivi, distribuibili su supporti idonei, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- ospitare Associazioni ed altri Enti aventi finalità istituzionali analoghe.

Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata a quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Enti riconosciuti di Promozione Sociale cui abbia deciso di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.



Art. 3

Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4

Gli associati

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea, fatti salvi i diritti di recesso e gli altri casi di cessazione di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Art. 5

Associati: procedura di ammissione

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda all'Associazione;
- b) accettare le norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati, (vedi art. 12) Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro un massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generali svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorno dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

ASSOCIAZIONE INCONTROCANTO

co MARCO ANNONI - CORSO RE UMBERTO 97 • TORINO • 10128
CF: 97611320017 • PHONE: +39 335 7669706 • contatti@incontrocanto.net

Art. 6.

Associati: Diritti e doveri

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo
- eleggere gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvare e modificare Statuto e Regolamenti, approvare il rendiconto economico e finanziario annuale
- essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione e parteciparvi
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 14 comma 2 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- c) versare la quota associativa e l'eventuale quota attività nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.

La qualifica di Associato dà diritto a frequentare le attività dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei servizi dell'Associazione.

Art. 7

Associati: cause di cessazione del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso volontario fatto pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e scaduti i termini previsti dal Regolamento;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.



Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato ha diritto di appellarsi all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma senza diritto di voto

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Volontari e attività di volontariato.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Volontari e persone retribuite.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la sua attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ASSOCIAZIONE INCONTROCANTO

co MARCO ANNONI - CORSO RE UMBERTO 97 • TORINO • 10128
CF: 97611320017 • PHONE: +39 335 7669706 • contatti@incontrocanto.net

Art. 10

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11

Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie i soli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa. Tutti gli associati, che abbiano raggiunta la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad esercitare un solo voto; egli può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato

Sono ammesse fino a tre deleghe per ogni associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno

- per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea può inoltre essere convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno un terzo degli associati, che potranno proporre l'ordine del giorno.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea che dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia in prima che in seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e di partecipare alla votazione.



ASSOCIAZIONE INCONTROCANTO

co MARCO ANNONI - CORSO RE UMBERTO 97 • TORINO • 10128
CF: 97611320017 • PHONE: +39 335 7669706 • contatti@incontrocanto.net

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente; il Presidente nomina un segretario e, se opportuno, due scrutatori. Egli è tenuto a verificare il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

L'Assemblea delibera nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del programma artistico annuale proposto dal Direttore Artistico;
- c) determinazione del numero dei membri del consiglio direttivo, loro elezione e revoca;
- d) la nomina e la revoca del Direttore Artistico;
- e) la ratifica delle ammissioni degli associati e l'esame dell'eventuale appello del radiato;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice Terzo Settore, e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) la deliberazione su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, ove non diversamente previsto nel presente Statuto, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati in proprio o per delega; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le delibere, se non diversamente previsto, sono assunte a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Assemblea straordinaria: competenze e quorum.

E' compito dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ASSOCIAZIONE INCONTROCANTO

co MARCO ANNONI - CORSO RE UMBERTO 97 • TORINO • 10128
CF: 97611320017 • PHONE: +39 335 7669706 • contatti@incontrocanto.net

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati.

Art. 14

Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15

Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. E' eletto nell'Assemblea a scrutinio segreto dagli associati in regola con il versamento della quota sociale; è composto da cinque associati e dura in carica 3 (tre) anni. I suoi elementi sono rieleggibili.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 16

Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente:

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera o e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima dalla data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da un altro Consigliere individuato tra i presenti.



Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le delibere relative all'attività artistica sono valide solo se assunte in presenza del Direttore Artistico, salvo che questi non abbia manifestato formalmente l'intenzione di non intervenire.

Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si provvede mediante voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consigliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17

Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone il bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea, riferendo sull'attività svolta;
- b) redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nomina il Presidente, il Vice Presidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario.
- e) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi associati e sulla loro decadenza in conformità alle norme statutarie;
- f) redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- g) stabilisce le quote associative annuali determinandone l'ammontare
- h) convoca l'Assemblea;
- i) attua le delibere dell'Assemblea;
- j) amministra il patrimonio e cura la contabilità;
- k) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con gli eventuali dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
- l) approva e gestisce la collaborazione con i volontari iscritti nell'apposito registro
- m) ratifica o respinge gli eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- o) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale;
- p) adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;



ASSOCIAZIONE INCONTROCANTO

co MARCO ANNONI - CORSO RE UMBERTO 97 • TORINO • 10128
CF: 97611320017 • PHONE: +39 335 7669706 • contatti@incontrocanto.net

- q) mantiene i rapporti con il Direttore Artistico e con l'esterno;
- r) cura l'esame, l'approvazione e l'organizzazione delle manifestazioni artistiche;
- s) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico degli Associati
- t) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 18

Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte incompatibilità, di cui all'art. 15, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Qualora nel corso del mandato vengano a cessare uno o più consiglieri per una delle cause previste al precedente comma, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione; i consiglieri subentranti permangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure esaurimento o di assenza di numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano d'età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il consigliere che risulta assente ingiustificato per due volte consecutive decade

Art. 19

Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.



È eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

La carica del Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) coordinare l'attività del Consiglio, distribuire i compiti al suo interno e nominare il tesoriere anche al di fuori dei consiglieri;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20

Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è il responsabile dell'attività artistica e corale dell'Associazione.

E' nominato e revocato dall'Assemblea ordinaria a maggioranza qualificata degli aventi diritto.

Risponde al Consiglio Direttivo alle cui riunioni ha facoltà di partecipare quando si delibera relativamente ad attività di sua competenza o quando esplicitamente invitato; la sua è una funzione puramente consultiva e pertanto non ha diritto di voto.

La qualifica di Direttore Artistico è incompatibile con quella di Associato.

Il Direttore Artistico:

- a) presenta annualmente all'Assemblea un programma artistico che tenga conto dei suggerimenti e delle proposte espresse dagli associati
- b) accerta i requisiti canori degli aspiranti coristi
- c) dirige il coro in ogni attività musicale
- d) esprime parere vincolante sull'effettuazione di concerti e manifestazioni artistiche in genere
- e) è responsabile della formazione dell'organico del coro e delle modalità di esecuzione dei concerti e della relativa preparazione e direzione
- f) esprime parere vincolante relativamente alla pubblicazione di materiale di contenuto multimediale musicale relativo all'attività del coro.

Art. 21

Responsabilità degli organi sociali



Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.

Art. 22

Libri sociali e registri

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 23

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, eventuali lavoratori o collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi privati e pubblici;
- c) donazioni o lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.



Art. 25

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio d'esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

In caso di entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio verrà redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 26

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

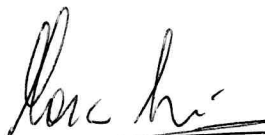
Art. 27

Norme di rinvio

Si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

Luogo, 02 ottobre 2021

Firma del Presidente



Marco ANNONI

Presidente Associazione Incontrocanto



ASSOCIAZIONE INCONTROCANTO

co MARCO ANNONI - CORSO RE UMBERTO 97 • TORINO • 10128
CF: 97611320017 • PHONE: +39 335 7669706 • contatti@incontrocanto.net